



# COMUNE DI MONTEBELLUNA

PROVINCIA DI TREVISO

---

Settore: 4 GOVERNO E SVILUPPO SOSTENIBILE DEL TERRITORIO  
controllo

Soggetta a

Ufficio: 4 URBANISTICA E SIT

Immediatamente eseguibile

## PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO

DEL 10-06-24 N.23

---

**Oggetto: INDIVIDUAZIONE ZONE NON METANIZZATE AI FINI  
DELL'APPLICAZIONE DEL BENEFICIO DELLA RIDUZIONE DEL  
PREZZO DEL GASOLIO E DEL GPL DA RISCALDAMENTO - LEGGE 23  
DICEMBRE 1998, N°448 S.M.I. - AGGIORNAMENTO**

---

## IL CONSIGLIO COMUNALE

### PREMESSO CHE:

- l'articolo 8, comma 10, lettera c) della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come sostituito dall'articolo 12, comma 4, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, prevede il beneficio della riduzione del prezzo del gasolio e del GPL da riscaldamento nei Comuni non metanizzati ricompresi della zona climatica "E" così come definita dal D.P.R. 412/93 ed individuati con decreto del Ministro delle Finanze di concerto con il Ministro dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato;
- il beneficio è altresì applicabile alle frazioni non metanizzate di Comuni metanizzati, individuate dai medesimi Enti con apposita delibera consiliare, ricadenti nella zona climatica "E", dove per frazioni di Comuni si intendono le porzioni ubicate a qualsiasi quota, al di fuori del centro abitato ove ha sede la casa comunale, ivi comprese le aree su cui insistono case sparse;
- con determinazione in data 23.01.2001 l'Agenzia delle Dogane ha precisato che l'agevolazione spetta alla frazione di Comune della zona climatica "E" riconosciuta non metanizzata con deliberazione di Consiglio, appartenente a comuni metanizzati e situata al di fuori del centro abitato dove ha sede la casa comunale, come definito dall'art. 3, comma 1, numero 8, del nuovo Codice della Strada, approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
- con circolare dell'Agenzia delle Dogane del 12.04.2010 prot. n. 41017 è stato precisato che la mancata proroga si riferisce soltanto alle frazioni parzialmente non metanizzate, ricadenti nella zona climatica ancorché nelle stesse sia ubicata la sede municipale;

**ACCERTATO** che il Comune di Montebelluna ricade in zona climatica "E";

### RICHIAMATE le deliberazioni:

- di Giunta Comunale n.21 del 30.01.2006, con la quale è stata approvata la delimitazione dei centri abitati ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
- di Consiglio Comunale n. 43 del 23.04.2001 con cui sono state individuate le zone non metanizzate del Comune di Montebelluna, sulla base delle planimetrie di rilievo delle reti del gas, stabilendo di considerare le aree del territorio comunale poste oltre 50 ml di distanza dalla rete quali aree non metanizzate ai fini dei benefici fiscali previsti dall'art. 12 della legge n. 488/1998 e successive modificazioni ed integrazioni, con la puntualizzazione che tale beneficio può essere applicato anche agli edifici posti a distanza inferiore, qualora sia dimostrata la presenza di motivi tecnico-economici che di fatto non rendono possibile l'allaccio, e questo sia debitamente accertato, e che la stessa deliberazione è stata comunicata al Ministero delle Finanze ed al Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato;

**VISTA** la decisione di esecuzione (UE) 2019/814 del Consiglio del 17 maggio 2019 che autorizza l'Italia ad applicare, in determinate zone geografiche, aliquote di tassazione ridotte al gasolio e al gas di petrolio liquefatto utilizzati per riscaldamento ai sensi dell'articolo 19 della direttiva 2003/96/CE fino al 31.12.2024, salvo ulteriori successive proroghe;

**RITENUTO** di procedere all'annuale aggiornamento della planimetria delle zone del territorio comunale metanizzate e non, ai sensi della normativa succitata, prevedendo in particolare di indicare:

- la delimitazione del centro abitato ove ha sede la casa comunale;
- le condutture del gas metano, e le aree potenzialmente soggette a beneficio (sono esclusi i fabbricati che distano meno di 50 mt. dalla linea del gas esistente), con la precisazione che sono fatti salvi i casi limitati che, per motivi tecnico-economici, non possono di fatto essere allacciati alla rete gas metano cittadina;

**STABILITO** che i casi "limitati" per motivi tecnico-economici vengono riconosciuti alle seguenti condizioni:

- che sia rilasciata dalla società che gestisce la rete cittadina del gas attestazione circa l'impossibilità tecnica di allaccio alla predetta rete del gas e che la citata attestazione rilasciata dalla società sia conservata a cura dell'interessato per essere esibita in sede di eventuali controlli da parte delle autorità competenti;
- in alternativa, che sia accertata l'onerosità del nuovo eventuale allaccio rispetto al costo ordinario di un allaccio medio e che il preventivo-attestazione rilasciato dall'ente gestore sia conservato a cura dell'interessato per essere esibita in sede di eventuali controlli da parte delle autorità competenti;

**VISTO** che sulla base delle informazioni contenute nei progetti presentati, in attesa di comunicazione di aggiornamento ufficiale da parte dell'Ente proprietario della rete, non sono intercorse modifiche rispetto agli elaborati predisposti dagli uffici ed allegati alla Deliberazione Consigliare n. 17 del 28/06/2023 e di seguito elencati:

Allegato 1 - Planimetria di aggiornamento in scala 1:10.000, indicante:

- le linee esistenti
- la delimitazione del Centro Abitato ove ha sede la casa comunale;
- le zone non metanizzate, poste all'esterno del Centro Abitato ove ha sede la casa comunale;

Allegato 2 – Elenco civici ricadenti in zona non metanizzata;

**SPECIFICATO** che in caso di discordanza tra i due elaborati prevarrà l'indicazione contenuta nella tavola grafica, poiché meglio rappresenta l'effettivo stato dei luoghi;

**VISTE:**

- la circolare dell'Agenzia delle Dogane del 31.12.2009 "Regimi fiscali in materia di accise vigenti dal 1° gennaio 2010", all'ultimo capoverso indica: in buona sostanza, il beneficio di cui all'art. 8 comma 10 lett. C) della legge n. 448/1998 è oggi applicabile alle sole frazioni, non metanizzate della zona climatica "E", appartenenti a comuni metanizzati che ricadano nella medesima zona climatica E, intese secondo la lettera dell' art. 4, del d.l. n. 268/2000 come "...porzioni edificate...ubicate a qualsiasi quota, al di fuori del centro abitato ove ha sede la casa comunale, ivi comprese le aree su cui insistono case sparse"
- la circolare dell'Agenzia delle Dogane del 15.01.2010 "Agevolazioni di cui all'art. 8, comma 10, lettera c) della legge 23.12.1998, n. 448 relative alle disposizioni concernenti il gasolio per riscaldamento e il GPL per le zone montane. Precisazioni sulle modalità per la concessione dell'agevolazione a seguito della pubblicazione della legge finanziaria 2010"; la quale in particolare ha stabilito che resta salva l'applicazione del beneficio alle porzioni edificate ubicate, a qualsiasi quota, al di fuori del centro abitato ove ha sede la casa comunale, ivi comprese le aree su cui insistono le case sparse;

**DATO ATTO** del parere favorevole della 3° Commissione Consiliare espresso nella seduta del 19 giugno 2024;

**ACQUISITO** il parere favorevole del Dirigente del IV Settore "Governare e Sviluppo Sostenibile del Territorio" proponente, sotto l'aspetto della regolarità tecnica, reso ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000, mentre non rileva il parere di regolarità contabile in quanto dal presente provvedimento non derivano oneri diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio di questo Comune;

**DELIBERA**

1. **DI APPROVARE** l'aggiornamento degli allegati alla Deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 28/06/2023, poiché a seguito di opportune verifiche non sono state rilevate modifiche alla rete di distribuzione del gas metano:
  - Allegato 1 - planimetria di aggiornamento in scala 1:10.000 – Aggiornamento 2024;
  - Allegato 2 – Elenco civici ricadenti in zona non metanizzata – Aggiornamento 2024;
2. **DI CONFERMARE** che per zone non metanizzate del Comune di Montebelluna ai fini della normativa sopra citata, si stabilisce di considerare le aree poste oltre 50 metri lineari di distanza dalla rete, sulla base delle planimetrie di rilievo delle reti del gas;
3. **DI CONFERMARE** che il beneficio previsto dalla normativa sopra citata potrà comunque essere concesso nelle zone metanizzate ai casi "limitati" che per motivi tecnico-economici non possono essere di fatto allacciabili alla rete cittadina del gas metano, alle seguenti condizioni:
  - che sia rilasciata dalla società che gestisce la rete cittadina del gas (al momento attuale la società Italgas S.p.A.) attestazione circa l'impossibilità tecnica di allaccio alla predetta rete del gas e che la citata attestazione rilasciata dalla società Italgas S.p.A. sia conservata a cura dell'interessato per essere esibita in sede di eventuali controlli da parte delle autorità competenti;
  - in alternativa, che sia accertato che un eventuale allaccio risulterebbe eccessivamente oneroso rispetto al costo ordinario di un allaccio medio e che il preventivo-attestazione rilasciato dalla società Italgas S.p.A. sia conservato a cura dell'interessato per essere esibita in sede di eventuali controlli da parte delle autorità competenti;
4. **DI COMUNICARE** la presente deliberazione al Ministero delle Finanze e al Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'artigianato.